

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 65-26282/2014

**Oggetto: Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale - art. 29-octies del d.lgs.  
3 aprile 2006 n.152**

Attività: **Trattamento di superficie di metalli – cat. 2.6**  
Sede dell'installazione: via Occimiano 36 - Torino  
Gestore: **Cromostura s.r.l.**  
Sede legale del gestore: via Occimiano 36 - Torino  
C.F. del gestore: 02332640016  
Codice azienda: 005370

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 16/10/2012, prot. n. 810814, l'impresa *Cromostura s.r.l.*, in qualità di gestore, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 30-440836 del 13/04/2007 per l'esercizio dell'installazione in oggetto in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
  - o 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 850343 del 17/10/2012;



- in data 19/02/2013 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione, con il gestore dell'installazione e i referenti di Provincia, ARPA e SMAT, al fine di approfondire alcuni aspetti della documentazione presentata dal gestore;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06 è stata convocata la conferenza dei servizi con lettera del 27/02/2013, prot. 37510, alla quale sono stati invitati:
  - o il Sindaco del Comune di Torino;
  - o il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
  - o la SMAT s.p.a. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato;
  - o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO1;
  - o il gestore dell'installazione;
- la conferenza dei servizi si è riunita in un'unica seduta in data 27/03/2013, alla quale hanno partecipato, oltre alla amministrazione precedente, i referenti del Comune, della SMAT, e il rappresentante del gestore dell'installazione;
- nell'ambito della conferenza dei servizi sono state chieste al gestore alcune integrazioni documentali che il gestore ha trasmesso in data 11/04/2013, prot. 67924;
- in data 04/11/2013, prot. 184231, il gestore ha trasmesso una comunicazione di modifica non sostanziali dell'installazione;

#### ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 27/03/2013;
- i seguenti pareri e comunicazioni delle amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi:
  - o parere della Direzione Ambiente del Comune di Torino, prot. 91693 del 23/05/2013
  - o i pareri di SMAT s.p.a., Divisione fognatura e depurazione – servizi ambientali, quale Gestore del servizio idrico integrato, prot. 89869 del 21/05/2013 e prot. 201565 del 28/11/2013;
  - o la comunicazione dell'ASLTO1, prot. 26792 del 13/02/2014;

#### RILEVATO CHE:

- nell'installazione in oggetto è svolta l'attività di trattamento di superfici di metalli quali la zincatura elettrolitica e altri trattamenti elettrolitici e chimici per la preparazione dei metalli e la successiva finitura; sono presenti 3 linee di trattamento, con una capacità massima complessiva pari a 73 m<sup>3</sup>; il volume delle vasche di trattamento è rimasto invariato rispetto alla situazione già autorizzata, ma dato riportato nella precedente autorizzazione è stato ricalcolato e rettificato sulla base delle verifiche svolte in istruttoria;



- rispetto alla precedente situazione autorizzata, il gestore ha comunicato in data 04/11/2013 l'inserimento di un nuovo bagno di trattamento di zinco-nichel con le seguenti modifiche delle linee di trattamento e dell'impianto di depurazione:
  - o sostituzione di due bagni di zincatura alcalina della linea C con 2 bagni di zinco-nichel;
  - o implementazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue con l'aggiunta di una stazione di trattamento con sodio solfuro per il decomplexaggio dei metalli dei bagni di lavaggio dopo il bagno di zinco-nichel;
- le modifiche non comportano una variazione del volume complessivo delle vasche;
- l'installazione era precedentemente certificata ISO14001, ma al fine del contenimento dei costi, il gestore ha deciso di non rinnovare tale certificazione, pur mantenendo le procedure gestionali già adottate in occasione della certificazione;
- per l'installazione in oggetto non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
  - o Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
  - o Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;
- sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati alla attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- le principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono costituite dai prodotti chimici per i bagni di trattamento superficiale e i reattivi per la depurazione dei reflui;
- con riferimento ai livelli di emissione dell'installazione, non essendo al momento disponibili le Conclusioni sulle BAT e in mancanza di indicazioni più precise delle LGM, si è fatto riferimento alla normativa vigente;
- per quanto riguarda in particolare la valutazione delle tecniche per la riduzione dell'inquinamento, era stato precedentemente prescritto al gestore la determinazione del drag-out per verificare che rientrasse nell'intervallo previsto dalle LGM; sulla base degli approfondimenti svolti dai tecnici di SMAT su tale aspetto, sono peraltro state evidenziate difficoltà sia operative sia di variabilità dei risultati ottenuti che rendono la determinazione del drag-out complessa e i risultati poco attendibili;
- in alternativa al drag-out, si scelto di valutare il bilancio di massa riferito alle materie prime impiegate e ai reflui e o rifiuti in uscita, e l'indice di efficienza della zincatura definito come rapporto tra lo zinco smaltito nei fanghi e lo zinco utilizzato nel trattamento elettrolitico; tale indice è messo in correlazione con l'efficienza di utilizzo del metallo indicata nelle linee guida ministeriali (tab. 5 del paragrafo 4.2.1.6), che permette di stimare le quantità di metallo non depositato sui pezzi e che è pertanto perso nelle acque reflue;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera:

- tali emissioni sono dovute principalmente ai vapori dei bagni di trattamento aspirati e convogliate ai camini;
- gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni convogliate risultano nei limiti di concentrazione fissati dall'AIA;
- le concentrazioni di alcuni degli inquinanti per i quali era previsto l'autocontrollo, sono risultate essere al disotto del limite di rilevabilità; il gestore ha pertanto chiesto di aggiornare il piano dei controlli riducendo il numero di parametri da analizzare; nell'ambito della conferenza dei servizi, è stato dato parere positivo per eliminare il controllo periodico di alcuni parametri;
- occorre precisare che il controllo sugli ossidi di azoto deve intendersi riferito alla misura della concentrazione di acido nitrico;
- le portate effettive dei camini misurate nel corso degli autocontrolli sono leggermente inferiori rispetto a quelle di progetto riportate nel quadro emissioni dell'AIA;
- con riferimento alle emissioni in acqua:
  - le emissioni in acqua provengono dai reflui dei bagni di lavaggio; tali reflui sono convogliati a un impianto di depurazione interno all'installazione che scarica in pubblica fognatura recapitante all'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane di Castiglione Torinese; non sono presenti superfici scolanti dalle quali si possano originare acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate;
  - gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sullo scarico in fognatura risultano nei limiti di concentrazione fissati dall'AIA;
  - nel corso delle attività di controllo e monitoraggio svolte da ARPA e da SMAT nell'ambito delle proprie competenze relative alla gestione del servizio idrico integrato, non sono state rilevate criticità per lo scarico in fognatura; è stato riscontrato un fuori limite per il parametro pH nel corso del controllo eseguito da SMAT in data 28/10/2010, a seguito del quale il gestore ha comunque provveduto a ripristinare l'anomalia;
  - il gestore ha chiesto di ridurre i parametri da analizzare periodicamente eliminando i controlli per le sostanze non impiegate nel ciclo produttivo e in concentrazioni molto basse al punto di scarico;
- con riferimento alla gestione dei rifiuti e alle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee:
  - la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
  - lo stabilimento non risulta assoggettato agli obblighi di cui agli art 6 e 7 del d.lgs 334/99 (cd. Seveso); non è stata invece valutata la soglia secondo i parametri stabiliti dalla variante Seveso del PTC della Provincia, come stabiliti dall'art.19 delle norme di attuazione del piano;
- con riferimento alle emissioni sonore, lo stabilimento ricade in classe acustica V – area prevalentemente industriale; il gestore aveva svolto la valutazione dell'impatto acustico dell'installazione ad aprile 2006, riscontrando il rispetto dei limiti, e ritiene tale valutazione tuttora valida non essendo intervenute modifiche a riguardo;

- con riferimento alle variazioni delle emissioni in ambiente dovute alla modifica dell'installazione con l'inserimento del bagno zinco-nichel:
  - o come indicato nelle linee guida ministeriali, le acque del bagno di lavaggio dopo il trattamento zinco-nichel possono richiedere un trattamento per l'eliminazione del nichel che può essere presente in forma complessata;
  - o il gestore ha previsto una stazione per trattare separatamente i flussi provenienti dai lavaggio dello zinco-nichel a monte del processo di depurazione delle acque reflue, come indicato dalle linee guida ministeriali; non sono previste variazioni della quantità e della qualità delle acque scaricate;
  - o con riferimento alle emissioni in atmosfera, sulle emissioni provenienti dal bagno di zinco-nichel è necessario il controllo periodico della concentrazione di nichel, in aggiunta agli altri parametri già previsti dal piano di monitoraggio e controllo;
  - o il gestore ha previsto un apposito piano di controllo sullo scarico delle acque reflue al fine di verificare eventuali variazioni della qualità dei reflui;
  - o non sono previste altre modifiche significative delle emissioni in ambiente;
- il gestore ha versato gli oneri per le spese istruttorie dovuti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, risultati congrui alla tariffa determinata con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404;

#### RILEVATO INOLTRE CHE:

- successivamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA da parte del gestore, il d.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

#### VALUTATO CHE:

- nell'istruttoria svolta non sono emerse modifiche significative dell'installazione e i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi non hanno evidenziato criticità e hanno espresso parere positivo in riferimento al rinnovo dell'AIA e possono essere pertanto confermati i livelli di emissione già autorizzati, come definiti sulla base della normativa vigente;
- deve essere definito un adeguato piano di monitoraggio dei dati di produzione, di consumo e di emissione, necessari a valutare il bilancio idrico e di massa e l'indicatore dell'efficienza di utilizzo dello zinco, al fine di verificare la correttezza dei bilanci e la conformità ai valori indicati dalle LGM, sulla base delle valutazioni svolte nell'ambito dell'istruttoria;
- la modifica dell'installazione comunicata dal gestore e prima descritta, costituisce una modifica non sostanziale in quanto non comporta un aumento della capacità massima potenziale maggiore del valore soglia, non sono svolte attività diverse da quelle già autorizzate e non sono attese variazioni significative delle emissioni in ambiente; il gestore deve verificare la corrispondenza tra le emissioni attese e quelle effettive svolgendo controlli iniziali sui relativi punti di emissione;



- la SMAT s.p.a. ha dato parere positivo per lo scarico in fognatura nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella memoria tecnica del 17/05/2013, confermato anche, in riferimento alle modifiche comunicate dal gestore, con il successivo parere del 28/11/2013;
- il piano di controllo sulle emissioni in acqua e in aria può essere aggiornato accogliendo parzialmente la richiesta del gestore di ridurre i controlli sui parametri e sulle sostanze che nel corso dei precedenti controlli sono risultati non presenti o poco significativi;
- come indicato nel parere di SMAT, deve essere comunque mantenuto il controllo allo scarico per il nichel, anche a seguito dell'introduzione del trattamento zinco-nichel, per il rame e gli idrocarburi, in quanto tali sostanze sono presenti allo scarico in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera devono essere aggiornate le portate dei camini, coerentemente con i valori rilevati negli ultimi autocontrolli, e mantenuto il controllo periodico sul nichel a seguito dell'introduzione del trattamento zinco-nichel, mentre possono essere eliminati dal piano di controllo le sostanze risultate non presenti alle emissioni e non utilizzate nel ciclo produttivo;
- eventuali ulteriori condizioni per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni richieste dal c. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;
- con riferimento alle emissioni sonore, sono confermati i limiti associati alla zonizzazione acustica approvata dal Comune;

#### RITENUTO CHE:

- i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale debbano essere aggiornati relativamente alle variazioni dell'installazione e alle valutazioni prima riportate;
- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, siano conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 46/2014;
- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del d.lgs. 152/06;
- ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- possa essere pertanto riesaminata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base delle della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento sopra esposte, affinché l'installazione sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

#### VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", la parte quinta "Norme





- in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e la parte terza, titolo IV, capo II, "Autorizzazione agli scarichi";
- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
  - la D.D. 2 maggio 2011, n. 145 inerente l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici"
  - il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
  - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
  - la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
  - il decreto interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
  - la d.g.r. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
  - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

#### DETERMINA:

1. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'impresa Cromostura s.r.l. per l'esercizio dell'installazione sita in via Occimiano 36 nel Comune di Torino, in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
  - 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;



2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto, comprese quelle relative alle attività connesse descritte nel quadro tecnico allegato:
  - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
  - autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
  - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
3. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 30-440836/2007;
4. che il gestore deve elaborare e trasmettere alla Provincia di Torino ai fini della validazione, la relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 9-sexies del d.lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
5. che al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'installazione con le informazioni di cui all'art. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, lett. b), c), d), e), ed eseguire gli interventi previsti alle lettere d) ed e) dello stesso comma, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente;
6. che ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06, a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies dello stesso articolo, di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore deve prestare le garanzie finanziarie stabilite dal decreto ministeriale di cui allo stesso articolo entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto;
7. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
8. che ai sensi dell'art. 29-octies comma 5, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il gestore non presenta domanda di riesame nel termine stabilito dal comma 3, lett. b) dello stesso articolo, pari a dieci anni a decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

#### EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;



- che il presente provvedimento potrà essere periodicamente riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare i progetti di modifica dell'installazione come definite dall'art. 5, c.1, lett. l, nonché ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti; le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO1, alla SMAT spa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 29 luglio 2014

Il Direttore dell' Area  
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria  
Dott. Francesco PAVONE  
*firmato in originale*

## ALLEGATO A

### SOMMARIO

<b>A.1</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>A.2</b>	<b>FATTORI AMBIENTALI .....</b>	<b>13</b>
<b>A.3</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>13</b>
<b>A.4</b>	<b>MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>15</b>
<b>A.5</b>	<b>INCIDENTI E IMPREVISTI .....</b>	<b>16</b>
<b>A.6</b>	<b>MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI.....</b>	<b>16</b>
<b>A.7</b>	<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA .....</b>	<b>18</b>
<b>A.8</b>	<b>EMISSIONI NELLE ACQUE .....</b>	<b>20</b>
<b>A.9</b>	<b>GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI.....</b>	<b>22</b>
<b>A.10</b>	<b>PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE .....</b>	<b>23</b>
<b>A.11</b>	<b>EMISSIONI SONORE .....</b>	<b>24</b>
<b>A.12</b>	<b>REPORT AMBIENTALE.....</b>	<b>24</b>
<b>A.13</b>	<b>CONTROLLI PROGRAMMATI .....</b>	<b>25</b>
<b>A.14</b>	<b>RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....</b>	<b>25</b>

**A.1 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE**

Dati identificativi		
Gestore	Cromostura s.r.l.	
Ubicazione	via Occimiano 36 - Torino	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.108164 N
	Longitudine	7.733378 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	005370	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Tattamento di superficie di metalli quali la zincatura elettrolitica e altri trattamenti chimici ed elettrolitici per la preparazione dei metalli e la successiva finitura.
Categoria attività allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>
Codice NACE (National classification of economic activities) – ATECO 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 25.61 - Trattamento e rivestimento dei metalli</li> </ul>
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 105.01 - Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)</li> </ul>
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pre-trattamenti chimici: sgrassaggio, decapaggio</li> <li>2. zincatura elettrolitica alcalina;</li> <li>3. post-trattamenti chimici: neutralizzazione, passivazione, sigillatura.</li> </ol>

**Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia del allegato VIII**

Volume complessivo delle vasche di trattamento superficiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>73 m<sup>3</sup></b> (il volume complessivo comprende anche le vasche di dissoluzione dello zinco)</li> </ul>
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Caratteristiche tecniche delle linee produttive**

Linea	Tipo di linea	Trattamenti svolti	Volume vasche di trattamento
A	Statica	sgrassatura; decapaggio; zincatura alcalina; passivazione; sigillatura	39
B	Rotobarile	sgrassatura; decapaggio; zincatura alcalina; passivazione	10
C	Rotobarile	sgrassatura; decapaggio; zincatura alcalina; zincatura zinco-nichel alcalina; passivazione	24

**Impianti e attività connesse**

- Impianto di depurazione delle acque reflue (come descritto nel quadro delle emissioni in acqua)
- Generatore di calore a uso industriale con le caratteristiche riportate nella tabella seguente

Fase di utilizzo	Scopo di uso	Combustibile	Potenza termica nominale	Punti di emissione dei fumi di combustione
Generatore di calore per riscaldamento dei bagni di trattamento e per riscaldamento dell'ambiente di lavoro	Misto industriale e civile	gasolio	circa 100 kW	Camino non numerato

**Documentazione di riferimento**

Informazioni sull'installazione e l'attività produttiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino</li> </ul>
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006</li> <li>- Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008</li> </ul>

## A.2 FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo o provenienza
<b>Principali materie prime utilizzate</b>	Zinco metallico Acidi e basi Sali e additivi chimici Reagenti chimici per la depurazione dei reflui	- bagni di trattamento superficiale - depurazione delle acque
<b>Consumi idrici</b>	Approvvigionamento da acquedotto pubblico	- uso igienico-sanitario
	Approvvigionamento da pozzo (codice derivazione TOP04638)	- uso industriale: lavaggio dei pezzi dopo trattamento superficiale; integrazione circuito di raffreddamento a ciclo chiuso; ripristino acque dei bagni di trattamento; integrazione circuito di riscaldamento caldaia - le acque reflue dopo la depurazione sono parzialmente riciclate alle linee di zincatura
<b>Consumi energetici</b>	Energia elettrica approvvigionata da rete esterna	- bagni elettrolitici, macchinari, forni asciugatura, illuminazione, impianto di aspirazione dei vapori, sistema di refrigeramento, ecc.
	Energia termica: produzione con generatore di calore a gasolio	- riscaldamento dei bagni di trattamento (sgrassatura, zincatura) - riscaldamento civile dello stabilimento
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Vapori dei bagni di trattamento	- tutte le fasi di trattamento superficiale e in particolare le fasi di sgrassatura, decapaggio, zincatura e passivazione
<b>Emissioni in acqua</b>	Reflui domestici	- servizi igienici
	Reflui industriali	- bagni di lavaggio
<b>Principali rifiuti prodotti</b>	Fanghi di depurazione delle acque reflue Bagni di trattamento esausti.	- tutte le linee di trattamento superficiale
<b>Emissioni di rumore</b>	L'insediamento ricade in classe acustica V – aree prevalentemente industriali	- carico e scarico pezzi delle linee roto-barile, aspirazioni, impianto di depurazione

## A.3 CONDIZIONI GENERALI

1. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive descritte nel quadro tecnico impiantistico sopra riportato, nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Provincia di Torino e salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:

- a) deve essere permesso l'accesso all'interno dello stabilimento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b) deve essere assicurata la presenza nello stabilimento durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
  - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
  - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il gestore del Servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
  4. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
  5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
  6. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo degli impianti per l'abbattimento delle emissioni; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
  7. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive 8 ore, indicando la nuova data prevista per il controllo. In ogni caso, il controllo deve essere svolto entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto.
  8. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati.
  9. Salvo ove diversamente specificato, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.



10. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
11. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia, all'ARPA e nel caso di interventi che interessino lo scarico in fognatura, alla SMAT, la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione. Devono in ogni caso essere sempre aggiornati e presenti presso l'installazione i seguenti documenti:
  - la planimetria dell'installazione con le linee di trattamento, dettagliate con la rappresentazione delle singole vasche e l'indicazione del tipo di trattamento svolto;
  - la planimetria con tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua;
  - la planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti per le quali devono essere indicati i bacini di contenimento e i sistemi di raccolta e convogliamento nel caso di sversamenti liquidi;
  - la planimetria con la posizione dei serbatoi, con indicate l'ubicazione (interrato o fuori terra), le dimensioni, il tipo di materiale in cui è realizzato, la presenza di punti di sfiato e di sistemi di controllo e allarme livello;
  - lo schema del circuito aerulico, di captazione delle emissioni in atmosfera;
  - la rete idrica e fognaria con indicate le posizioni dei contatori e dei punti di allacciamento per il prelievo e lo scarico dei singoli impianti e macchinari; la planimetria e lo schema dell'impianto di depurazione con le vasche e i reattori, la sequenza dei trattamenti, i reattivi dosati e i sistemi di controllo e allarme,
  - le procedure operative per la gestione e manutenzione dell'impianti di depurazione dei reflui;
  - le procedure operative previste per ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità e per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali incidenti o eventi imprevisti in caso di condizioni diverse dal normale esercizio.

#### **A.4 MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente; decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione, nel caso in cui la Provincia non abbia aggiornato l'AIA o informato il gestore che le modifiche sono sostanziali ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis), il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
3. Il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti.

## **A.5 INCIDENTI E IMPREVISTI**

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Nel caso le violazioni delle condizioni riguardino lo scarico in fognatura, le stesse comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti, devono essere trasmesse anche a SMAT.
4. Le potenziali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
  - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

## **A.6 MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI**

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente riferiti al periodo specificato, al fine di monitorare i livelli di efficienza dell'installazione riferiti alle MTD
2. I dati devono essere registrati al termine del periodo di riferimento attenendosi alle ulteriori indicazioni riportate in tabella. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
3. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
4. I consumi idrici, i riciccoli idrici interni e il volume di reflui scaricati devono essere misurati con contatori non azzerabili; per tali dati devono essere registrate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere registrato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
5. I consumi di prodotti chimici utilizzati nelle linee produttive e nella depurazione dei reflui devono essere registrati indicandone i principali componenti e il tipo di utilizzo in installazione, raggruppando in categorie omogenee i prodotti con caratteristiche simili e con lo stesso tipo di uso.
6. La caratterizzazione dei fanghi della depurazione acque deve essere finalizzata al calcolo del bilancio di massa relativo alle principali sostanze impiegate nel ciclo produttivo e alla valutazione dell'efficienza della zincatura, come con le modalità già utilizzate nel procedimento di autorizzazione. La caratterizzazione dei fanghi per i parametri indicati

in tabella deve essere svolta su campioni rappresentativi della qualità media del fango, tenuto conto anche delle possibili variazioni dovute al ciclo produttivo.

7. Al fine di una maggiore accuratezza del bilancio di massa, il gestore deve inoltre valutare le concentrazioni di metalli contenuti nei bagni esausti smaltiti come rifiuti; a tale scopo devono essere comunque registrate separatamente le quantità smaltite per ciascuna tipologia di bagni esausti (quali in particolare sgrassaggi e decapaggi).

**Tab. 1: Piano di monitoraggio dei dati di produzione e consumo**

Parametro	Periodo di riferimento
Uno o più fattori produttivi rappresentativi alla produzione dell'installazione e correlabili ai consumi ed alle emissioni in ambiente, quali ad esempio il numero di ore di lavoro delle linee singole linee produttive e la quantità di pezzi trattati.	anno solare
Consumo di zinco	
Consumo energetico (energia elettrica e combustibili) relativo allo stabilimento	
Prelievo idrico da acquedotto e da pozzo, ricircoli di acqua interni e consumo di acqua riferito alle sole attività di trattamento superficiale.	
Volume di reflui industriali scaricati	
Consumo di prodotti chimici per bagni di trattamento	anno solare – nel caso di variazione dei prodotti chimici, deve essere registrata la data della modifica
Consumo di prodotti chimici per la depurazione dei reflui	
Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	
Quantità di fanghi e bagni esausti prodotti e smaltiti come rifiuti	anno solare
Caratterizzazione dei fanghi di depurazione	in caso di variazioni delle caratteristiche del fango e in ogni caso almeno una volta all'anno
<u>Parametri analitici da determinare</u>	
- secco a 105°C	
- cromo	
- zinco	
- nichel	

**A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA**
**Tab. 2: Quadro emissioni in atmosfera**

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm <sup>3</sup> /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
E2	Linee A e B	aspirazioni vasche di sgrassatura, decapaggio, zincatura	6000	nessuno
E3	Linea C	aspirazioni dalle vasche di sgrassatura, decapaggio, zincatura	8000	nessuno

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione	
Punto di emissione	Tipologia di emissioni
Generatore di calore	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria bb) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a gasolio di potenza termica nominale inferiore a 1 MW

**Tab. 3: Limiti emissioni convogliate e piano di controllo**

I limiti sono definiti in base alla normativa regionale per l'autorizzazione di carattere generale delle emissioni in atmosfera degli stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, di cui alla D.D. 2 maggio 2011, n. 145.

Punto di emissione	Parametri soggetti controllo *	Limiti	Flusso di massa **	Frequenza di controllo
		mg/Nm <sup>3</sup>		
E2 e E3	Cloro e suoi composti come HCl	5	0,015 kg/h/m <sup>2</sup>	Una volta ogni tre anni
	Acido Solforico come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2	0,006 kg/h/m <sup>2</sup>	
	Cromo e suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015 kg/h/m <sup>2</sup>	
E3 ***	Nichel e suoi composti (come Ni)	0,5	0,0015 kg/h/m <sup>2</sup>	

\* Per le emissioni provenienti dalle linee di trattamento superficiali, i parametri per i quali è richiesto il controllo sono definiti in base alla tipologia e composizione dei bagni indicate nella documentazione agli atti.

\*\* Per le emissioni provenienti dalle linee di trattamento superficiali, i valori limite dei flussi di massa sono riferiti alla superficie delle vasche di trattamento aspirate da cui provengono gli inquinanti considerati.

\*\*\* Per il punto di emissione E3, il controllo sul parametro Ni deve essere svolto entro il 2014

**Tab. 4: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

	<b>Metodi</b>
Campionamento	▪ Norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	▪ UNI 10169:2001
Composti inorganici del cloro come HCl	▪ ISTISAN 98/2
Acido solforico H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	▪ NIOSH 7903
Cromo e nichel	▪ UNI EN 14385:2004

**Note**

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

**Prescrizioni**

1. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'installazione.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V.
4. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
5. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi alle indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le prese di campionamento in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
6. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

**Periodi di avvio e arresto degli impianti**

7. Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni soggette ad autorizzazione, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti. Gli impianti si considerano lavorare a regime dal momento dell'avvio a quello dell'arresto.

**A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE**
**Tab. 5: Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici**

Punto di scarico	Provenienza dei reflui	Tipo di refluo	Portata media	Sistema di depurazione interno	Recettore
S1	Bagni di lavaggio delle linee di trattamento A, B, C	Refluo industriale	6 m <sup>3</sup> /h	Depuratore chimico-fisico composto dai seguenti stadi: decomplessaggio metalli (solo acque lavaggio Zn-Ni); coagulazione (solo acque basiche); riduzione cromo esavalente (solo acque acide); flocculazione; sedimentazione; neutralizzazione finale e abbattimento solfiti; stadio di filtrazione su filtro a sabbia, filtro a carboni attivi, e resine chelanti. Le acque destinate al ricircolo alle linee produttive sono stoccate in un serbatoio.	Pubblica fognatura gestita da SMAT
S2	Servizi igienici	Refluo domestico	-	-	Pubblica fognatura

**Tab. 6: Sistemi di controllo e di allarme presenti sull'impianto di depurazione delle acque reflue**

Vasca decomplessaggio metalli	controllo pH su vasca dosaggio solfuro di sodio
Coagulazione	controllo pH su vasca di dosaggio cloruro ferrico
Riduzione del cromo esavalente	controllo pH e redox su vasca di dosaggio bisolfito
Flocculazione	controllo pH su vasca di dosaggio idrossido di sodio, polielettrolita, acido solforico
Neutralizzazione finale e abbattimento solfiti	controllo pH su vasca di dosaggio acido solforico

**Tab. 7: Limiti emissioni diffuse e piano di controllo**

I limiti sono definiti in base alla normativa nazionale del d.lgs. 152 per le autorizzazioni allo scarico in fognatura.

Punto di scarico	Limiti allo scarico
S1	Valori limite allo scarico finale in fognatura, definiti dalla tab.3 dell'all.5 alla parte III del d.lgs. 152/06
S2	Conforme al regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi domestici



**Tab. 8: Piano di controllo**

Punto di scarico		Scarico S1
Frequenza di controllo		annuale
-	Conducibilità	
1	pH	
6	Solidi sospesi totali	
8	COD (come O <sub>2</sub> )	
12	Boro	
14	Cromo totale	
15	Cromo VI	
16	Ferro	
19	Nichel	
20	Piombo	
21	Rame	
24	Zinco	
27	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	
28	Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	
29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )	
30	Cloruri	
31	Fluoruri	
32	Fosforo totale (come P)	
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	
34	Azoto nitroso (come N)	
35	Azoto nitrico (come N)	
37	Idrocarburi totali	
42	Tensioattivi totali	

**Tab. 9: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua**

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.

**Note:**

Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**Tab. 10: Quadro delle emissioni in acqua – acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006**

Descrizione delle superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio
Non sono presenti superfici scolanti. Tutte le aree interessate dall'attività produttiva sono coperte.	-

## **Prescrizioni**

### **Scarico dei reflui industriali**

1. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
2. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale corrispondente all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in fognatura, come identificato sulle planimetrie agli atti della Provincia. Il pozzetto fiscale deve essere conforme alle caratteristiche previste all'allegato 7 del regolamento del servizio idrico integrato, al fine di permettere il campionamento dei reflui.
3. I valori limite in deroga potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione.
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
5. Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti di emissione, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà chiedere preventivamente al Gestore del servizio idrico integrato una deroga a detti limiti ove consentito dalla normativa vigente in materia.
6. Le registrazioni delle analisi svolte internamente sui reflui allo scarico devono essere tenute a disposizione per almeno un anno presso l'installazione.

### **Periodi di avvio e arresto degli impianti**

7. Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni soggette ad autorizzazione, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti. Gli impianti si considerano lavorare a regime dal momento dell'avvio a quello dell'arresto. L'avvio degli impianti produttivi è subordinato all'avvio e al raggiungimento della piena operatività dell'impianto di depurazione.

---

## **A.9 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI**

---

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.

4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.
6. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

### **Sostanze e miscele pericolose**

7. A seguito della approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia", al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/04/2015 e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

## **A.10 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

1. Eventuali disposizioni per la protezione e il controllo del suolo e delle acque sotterranee, anche ai sensi del comma 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni che devono essere trasmesse dal gestore alla Provincia, ai sensi comma 9-quinquies dello stesso articolo, nei seguenti termini:
  - a) entro il 30/04/2015, una valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, per determinare la necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento; tale valutazione deve essere svolta seguendo le prime tre fasi descritte nelle "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (comunicazione della Commissione 2014/C 136/01)":
    - fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'installazione;
    - fase 2: identificazione delle sole sostanze pericolose pertinenti (sostanze che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità o di altre caratteristiche potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione);
    - fase 3: identificare per le sostanze pericolose pertinenti individuate nella fase 2, la possibilità effettiva di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, ivi incluse la probabilità e le conseguenze dei rilasci e tenendo particolarmente conto dei seguenti elementi:
      - a. le quantità di ciascuna sostanza pericolosa o gruppo di sostanze pericolose analoghe interessate;

- b. le modalità e il luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto delle sostanze pericolose all'interno dell'installazione;
  - c. i punti in cui vi è il rischio di rilascio;
  - d. nel caso di installazioni esistenti, le misure adottate per impedire concretamente la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee;
- b) la Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del d. lgs. 152/06), elaborata e trasmessa secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
- c) nel caso di cessazione definitiva delle attività, il *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5 comma 1 lettera v-octies) del d.lgs. 152/06), usate prodotte o rilasciate dall'installazione e la descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, lett. d) ed e), del d.lgs 152/06, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

#### **A.11 EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva in data 20 dicembre 2010 con d.c.c. n. mecc. 2010 06483/126, esecutiva dal 3 gennaio 2011, il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del d.p.c.m. 14/11/1997.

#### **A.12 REPORT AMBIENTALE**

1. Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.
2. Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005 e trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni in ambiente si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

**Tab. 11: Contenuto del report ambientale**

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati di produzione e consumo	I dati da trasmettere sono specificati nella relativa sezione del presente provvedimento
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia. Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'installazione al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

### A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI

- L'ARPA svolge controlli programmati sull'installazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
  - la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
  - il funzionamento dell'impianto di depurazione;
  - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
  - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
  - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
  - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.

### A.14 RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI

- Nelle tabelle seguenti sono riepilogate le scadenze e le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi, quali ad esempio la denuncia delle acque al gestore del servizio idrico integrato.
- Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

**Tab. 12: Comunicazioni relative a eventi previsti nel provvedimento**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	- Provincia	Entro il 30/04/2015 con il report ambientale
Comunicazione della data di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	- Provincia - A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	- Provincia - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	- Provincia - Comune - A.R.P.A. - SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2015
Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	- Provincia	Entro il 30/04/2015 con il report ambientale
Elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste dal c. 9-quinquies, lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 (relazione di riferimento)	- Provincia	Prima dell'aggiornamento dell'AIA successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06
Prestazione delle garanzie finanziarie stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06	- Provincia	Entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto.
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione



**Tab. 13: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazioni di modifica dell'installazione	- Modalità specificate nella apposita modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Provincia - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevedibili che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Provincia - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Richiesta di deroga temporanea ai limiti per lo scarico in fognatura per motivate necessità (es. fermo impianto per intervento di manutenzione programmata)	- SMAT	Prima dell'inizio dello scarico in deroga. La possibilità di effettuare lo scarico in deroga è subordinata alla concessione da parte del gestore del servizio idrico integrato
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione	- Provincia	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione dell'installazione	- Provincia - ARPA - Comune - SMAT	Al momento della cessazione definitiva dell'attività